



## **ALLEGATO A**

### **DOCUMENTO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE** **e Codice della trasparenza**

**Adottato dall'Amministratore Unico**  
**con determina dell'11/05/2015**  
**Aggiornato in data 30/07/2015**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### 1. Premessa

#### 1.1. Il profilo della Società

GEST S.r.l. ("**GEST**") è la società che si è aggiudicata la gara di appalto per la gestione integrata dei rifiuti nell'ATI n°2 dell'Umbria ed è nata dall'unione di quattro società: Gesenu S.p.A. (70%), Ecocave S.r.l. (6%), Sia S.p.A. (6%) e Tsa S.p.A. (18%).

L'ATI n°2 (Trasimeno - Perugino - Marscianese - Tuderte) è stato il primo ATI della Regione Umbria a redigere il Piano d'Ambito dei Rifiuti, che contiene la ricognizione delle modalità di gestione, delle infrastrutture e degli impianti esistenti e definisce le procedure e le strategie per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle vigenti normative ambientali.

A seguito dell'emanazione del Piano d'Ambito dei Rifiuti, l'ATI n°2 ha indetto nel 2008 una gara europea per l'affidamento del Ciclo Integrato dei rifiuti, ovvero: raccolta e spazzamento, trasporto, recupero, smaltimento e monitoraggio delle attività svolte.

GEST ha partecipato alla gara presentando un progetto conforme a quanto previsto dal Piano d'Ambito ed è risultata l'affidataria del servizio: a dicembre 2009 è stato, quindi, firmato un contratto di affidamento con scadenza nel 2024, tra GEST, ATI n°2 e i singoli comuni.

GEST - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli azionisti, del lavoro dei propri dipendenti e degli *stakeholders* in genere - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente "Documento Prevenzione della Corruzione" (di seguito denominato il "**Documento**"), che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, che sarà adottato dall'Organo Amministrativo con la medesima determina.

In calce al Documento, GEST ha predisposto anche un'appendice contenente l'elencazione degli specifici adempimenti in materia di trasparenza ex D.lgs. 33/2013 gravanti su di essa per la sua qualità di società con partecipazione pubblica sia pure minoritaria.

#### 1.2. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 e il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

La legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. Legge Anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

La legge n. 190/2012 stabilisce (art. 1, comma 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge si applicano anche "*...alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*".

Tali disposizioni riguardano sommariamente obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti del cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei "patti di integrità" con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

Il concetto di corruzione sotteso alla disciplina suddetta è comprensivo di tutte quelle situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso di parte di un soggetto del potere/funzione ad esso affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La legge N. 190/2012 ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (il "Decreto"), recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2, del Decreto).

Nel Decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il Decreto costituisce la norma portante con riguardo all'intera disciplina della trasparenza anche alla luce delle modifiche, nell'ambito dello stesso intervenute, con l'introduzione della novella di cui all'art. 24 *bis*, l. 11 agosto 2014 n. 114 in tema di ulteriore specificazione/razionalizzazione dell'ambito soggettivo di applicazione dello stesso Decreto.

### *1.3. Il "Piano Nazionale Anticorruzione" e le sue ricadute sulle Società a partecipazione pubblica*

Sempre in attuazione della normativa quadro in materia di Anticorruzione sopra citata, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche, con Deliberazione n. 72/13, visto l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, ha successivamente approvato, in data 13 settembre 2013, il "Piano nazionale Anticorruzione" (di seguito anche "**P.N.A.**"), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il P.N.A. permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione "allargato" e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/12.

Il P.N.A., al Paragrafo 3.1. ("Destinatari"), così si pronuncia per quanto riguarda anche le Società a partecipazione pubblica locale: "...i contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli Enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ...".

Peraltro, il Protocollo d'Intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e il Ministero dell'Interno "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" del 15 luglio 2014 in riferimento all'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità così recita: "...la predisposizione dei due documenti è richiesta non soltanto alle amministrazioni e agli enti pubblici – intesi nell'accezione ormai classica dettata dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – ma anche agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie Territoriali e, quindi, alle società da queste partecipate."

1.4. *Le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*

Alla fine di dicembre 2014 l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) hanno approvato un documento, pubblicato sui rispettivi siti istituzionali, in cui sono stati tracciati i principali indirizzi a cui si attengono le *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* e la direttiva del MEF nei confronti delle proprie società controllate e partecipate. Detti indirizzi sono stati anche oggetto di un seminario pubblico che si è svolto il 4 marzo 2015 presso il MEF e a cui sono stati invitati i rappresentanti degli uffici legali e i Responsabili della prevenzione della corruzione delle società partecipate e controllate dal MEF.

Le Linee guida sono poi state poste in fase di consultazione pubblica on line dal 25 marzo al 15 aprile 2015. Infatti, consapevole della rilevanza del fenomeno degli enti di diritto privato controllati o partecipati a livello regionale e locale, l’ANAC ha ritenuto di sicura importanza poter acquisire osservazioni e proposte anche da parte del mondo delle autonomie oltre che da parte di tutti gli altri soggetti interessati.

Terminata la consultazione, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015 la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, recante *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, definitivamente approvate alla luce della suddetta consultazione.

Le Linee guida sono indirizzate alle società e agli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al rispetto della normativa e contengono indicazioni sulla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e sull’attuazione della disciplina sulla trasparenza prevista del d.lgs. n. 33/2013.

Le Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una sorta di *“interpretazione autentica”*. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida sostituiscono integralmente i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida distinguono tra società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo (della cui categoria fa senz’altro parte GEST). Tale distinzione non ha carattere meramente formale, ma conforma l’applicazione della normativa anticorruzione alle due diverse tipologie di società.

Ai fini delle Linee guida, rientrano fra le società a partecipazione pubblica non di controllo quelle definite dall’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 come a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

Dunque, afferma l’ANAC che *“In considerazione del minor grado di controllo che l’amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell’Autorità, l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti.”*

1.4.1 *Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.*

Per quanto concerne le misure organizzative per la prevenzione della corruzione, l'ANAC ha previsto l'opportunità di integrare il modello di organizzazione e gestione, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi come sopra definiti in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Le società a partecipazione pubblica non di controllo restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

*1.5. I Piani di Prevenzione della Corruzione e i Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 – Un sistema coordinato e integrato “anticorruzione”*

Il Paragrafo 3.1.1. del P.N.A., per evitare inutili ridondanze, così recita:

*“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs.n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale”.*

Il Piano, pur ricalcando le fasi operative di realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio delle società stesse.

In particolare, nel sistema 231 soggetti apicali e controllati possono fare scattare la responsabilità dell'ente qualora il reato presupposto sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Il vantaggio è identificabile in un'acquisizione di utilità economica, mentre l'interesse presuppone l'aver agito per determinate finalità e utilità, senza che sia peraltro necessario il loro perseguimento.

Nel sistema anticorruzione, invece, interesse o vantaggio non sono elementi costitutivi della responsabilità (a valle) del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (“R.P.C.”). È altresì diverso il titolo di responsabilità: nel D.lgs. 231/2001 il dolo (la natura tipicamente dolosa dei reati corruttivi), nella L. 190/2012 la colpa.

Inoltre, come specificato successivamente al punto 1.4, la nozione di corruzione ex L. 190/12 ha una connotazione più ampia rispetto a quella derivante dal D.lgs. 231/01.

In relazione agli elementi sopra descritti emerge, da un lato, l'esistenza di una portata applicativa della L. 190/12 in materia di corruzione più ampia rispetto a quella del sistema 231 e dall'altro l'esigenza di coordinare ed integrare – nel rispetto delle singole specificità legislative – il Modello 231 con le previsioni della L. 190/12 e con il presente Piano.

Nel caso specifico di GEST si è trattato di progettare un sistema coordinato anticorruzione che, partendo dall'organizzazione specifica, sia risultato in grado di assolvere ai compiti

previsti dalle leggi con efficacia, coinvolgendo, non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi (utenti, fornitori, popolazione, ecc.).

Il P.N.A. riconosce, inoltre, che, al fine di realizzare un'azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001 considerano anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.) se presentano il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### 1.6. *Nozione di corruzione*

Come accennato sopra, la nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della Società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il P.N.A. infatti sancisce di tener conto, nella redazione dei Piani di prevenzione della Corruzione, del fatto che le situazioni di rischio *"...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

La legge ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità

competete inoltre l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

In definitiva, ciascuna Società in controllo pubblico è tenuta ad adottare un proprio Piano di prevenzione della corruzione e ad individuare di norma un dirigente con funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione: tale soggetto provvede alla predisposizione del Piano, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

GEST società partecipata e non controllata dalla PA, dà attuazione ad un sistema di prevenzione della corruzione e inoltre ha al contempo predisposto l'adozione, previa determina dell'Organo Amministrativo, di un Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/01 che risponda ai requisiti richiesti e che viene considerato documento centrale per la tutela dei rischi in materia anticorruzione.

## *2. Contenuto e finalità del Documento di Prevenzione della Corruzione*

Il Documento si articola come segue:

- Soggetti: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (Dirigenti, Dipendenti che operano nelle aree di rischio);
- Aree di rischio: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16,1. n. 190 del 2012).

## *3. Brevi cenni organizzativi di GEST*

GEST S.r.l. (di seguito "GEST") è la società che si è aggiudicata la gara di appalto per la gestione integrata dei rifiuti nell'ATI n° 2 dell'Umbria ed è nata dall'unione di quattro società: GESENU S.p.A. ("GESENU"), Ecocave S.r.l. ("ECOCAVE"), Sia S.p.A. ("SIA") e Tsa S.p.A. ("TSA").

È sull'interazione pubblico-privato che GEST ha costituito l'elemento strategico della propria attività di pianificazione ed erogazione di servizi di igiene ambientale.

Questa formula societaria si è infatti dimostrata vincente per la complementarietà degli elementi propri della visione di governo locale con quelli della gestione manageriale. GEST risponde in tal modo ad una domanda di primaria importanza per l'intera collettività, con soluzioni ed interventi di tutela della salute degli individui, del decoro e dell'immagine della città e delle aree periferiche.

GEST persegue la realizzazione di economie di scala, con una particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente ed opportuni e mirati investimenti per la costruzione di nuove infrastrutture e per la rifunzionalizzazione di quelle esistenti.

## *4. Gestione Del Rischio*

...omissis...

...omissis...

*5. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione*

...omissis...



...omissis...

## **TITOLO II - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### *1. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione*

Tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività della Società mantengono il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

A questo proposito, giova rilevare che attualmente GEST non dispone di personale dipendente e le attività relative alla sua gestione sono poste in essere da GESENU, ECOCAVE, SIA e TSA in forza di alcuni dettagliati contratti di service. Ciò non esclude, tuttavia, che GEST decida di dotarsi di proprio personale e, a tale scopo, sono di seguito elencate le regole e le competenze di spettanza di ciascun soggetto attivo all'interno della società.

Riassuntivamente, pertanto, i soggetti che concorrono e concorreranno alla prevenzione della corruzione all'interno di GEST e i relativi compiti e funzioni sono:

- a) l'Amministratore Unico che:
  - adotta e approva il Documento di Prevenzione della Corruzione;
  - adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- b) tutti i Dirigenti e Quadri della Società per l'area di rispettiva competenza:
  - partecipano al processo di gestione del rischio;
  - assicurano l'osservanza del Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione;
  - osservano le misure contenute nel Documento.
- c) l'Organismo di Vigilanza 231 della Società;
  - partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

- valuta se vi siano attività, anche potenzialmente, rilevanti ai fini della normativa anticorruzione;
  - valuta se l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Documento ma anche del Modello 231 di GEST.
- d) il Responsabile delle Risorse Umane:
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- e) tutti i dipendenti di GEST:
- partecipano al processo di gestione del rischio;
  - osservano le misure contenute nel Documento;
  - segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'OdV
  - segnalano ai medesimi soggetti casi di personale conflitto di interessi.

## *2. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione*

Nell'ambito del Documento devono essere indicate le misure di prevenzione, da implementare, per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Tra le misure di carattere trasversale si segnala l'informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività della Società la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

GEST adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

È richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dal Codice Etico: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato e all'OdV.

### *2.1. Codice Etico*

La Società ha adottato il Codice Etico di GESENU ed il presente Documento vi rimanda espressamente sancendo anche che la violazione dello stesso costituisce illecito disciplinare.

Il suddetto Codice è stato diffuso a tutto il personale di GEST e pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione "Adempimenti Legge 231".

La Società rende obbligatoria l'accettazione ed il rispetto degli obblighi contenuti nel codice Etico da parte di tutti i fornitori, consulenti e collaboratori esterni che a qualsiasi titolo lavorano per GEST.

## *3. Formazione del personale*

### *3.1. Formazione in materia di Anticorruzione*

Nella prevenzione della corruzione la formazione è considerata di importanza fondamentale. I fabbisogni formativi sono individuati dall'OdV in collaborazione con il Servizio Risorse Umane e Organizzazione tenuto conto anche delle proposte dei Responsabili Interni.

Nell'ambito della formazione sono previsti interventi formativi specifici rivolti ai Dirigenti e al personale che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione.

La Società programma azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per destinatari, contenuti, modalità. Tale azione sarà articolata in un'iniziativa di sensibilizzazione di livello generale, indirizzata a tutto il personale e in interventi di livello specifico rivolti alle figure operanti nelle aree di attività che presentano il più elevato rischio di corruzioni.

L'azione formativa in tema di anticorruzione avverrà di concerto con quanto predisposto dalla Società in proposito di formazione interna sul Modello 231 di GEST.

### *3.2. Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito c.d. Whistleblower*

È garantita la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *Whistleblower*).

Essa si articola come segue:

- tutela dell'anonimato del dipendente che segnala l'illecito;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *Whistleblower*;
- la segnalazione è sottratta al diritto di accesso salvo il caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La tutela dell'anonimato prevista non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

#### *3.2.1. Il divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower*

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La norma riguarda le segnalazioni effettuate.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Servizio Risorse Umane e Organizzazione o al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nella Società.

A seguito di quanto sopra rappresentato:

- il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- il Servizio Risorse Umane e Organizzazione valuta i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

#### *4. Misure ulteriori per la riduzione del rischio di corruzione*

...omissis...

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### *1. Pubblicazione del Documento, Adeguamento e clausola di rinvio*

Il presente Documento sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori nonché mediante segnalazione via e-mail personale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Documento, unitamente al Codice Etico, verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il presente Documento di avvio potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da normative nazionali o regionali competenti in materia.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

## APPENDICE – TRASPARENZA ex D.LGS. 33/2013

### 1. *Ambito di applicazione*

Per circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza, occorre citare l'art. 11 del D.lgs. 33/2013, così come recentemente modificato dall'art. 24 bis del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014.

L'articolo in questione, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione", così recita:

*"1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.*

*2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:*

*a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;*

*b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.*

*3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".*

Per quanto riguarda, pertanto, le società di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, viene in rilievo da subito come esse possano essere suddivise in due macro aree: (i) le società che svolgono attività di pubblico interesse in virtù di un rapporto di controllo (art. 11, comma 2, lett. b) e (ii) le società che svolgono le predette attività in virtù di un rapporto di partecipazione minoritaria delle amministrazioni pubbliche (art. 11, comma 3) (il caso di GEST, appunto).

*2. Le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*

Come si legge nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 (recante "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"), "in considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell'Autorità, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti."

## 2.1. La trasparenza.

In virtù dell'art. 1, co. 34, della legge n. 190/2012 e dell'art.11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190 del 2012, limitatamente «all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 e 32); alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29).

Le società partecipate, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, co. 3, del medesimo decreto.

L'interpretazione di queste disposizioni deve essere coordinata con l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.l. 90/2014 che limita gli obblighi di pubblicazione per le società a partecipazione pubblica a quelli previsti dall'art. 1, co. da 15 a 33, della legge n. 190/2012.

Ad avviso dell'Autorità, pertanto, la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 deve avvenire con gli opportuni adattamenti indicati nel paragrafo che segue.

## 3. *Obblighi di trasparenza di GEST*

In virtù della propria qualificazione giuridica, pertanto, GEST pubblicherà, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» del sito web aziendale e secondo modalità di facile consultazione, le seguenti informazioni:

- i dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013: l'obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti;
- i dati di cui all'art. 15, co. 1, lett. d), con riferimento alla pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali, questa può avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo

caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative, deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito;

- i dati di cui all'art. 15, co. 1, lett. d) del Decreto, riguardante i compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza: GEST pubblica i compensi relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare e distinguere chiaramente le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore;
- i dati relativi alla selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013): GEST pubblica i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all'esito della stessa;
- i dati relativi al bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013): GEST pubblica, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

GEST dovrà inoltre, ai sensi dell'art. 22 del Decreto, comunicare alla pubblica amministrazione di riferimento i dati ivi richiesti.

Dall'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni sopra elencati, l'ANAC ritiene che discenda, relativamente a questi dati e informazioni, l'applicabilità della normativa sull'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013).

Al fine di assicurare detto accesso, GEST pubblicherà autonomamente, nella sezione «Amministrazione trasparente», le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.